

TRATTATO CHE ISTITUISCE IL MECCANISMO EUROPEO DI STABILITÀ TRA IL REGNO DEL BELGIO, LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA LA REPUBBLICA DI ESTONIA, L'IRLANDA, LA REPUBBLICA ELLENICA, IL REGNO DI SPAGNA, LA REPUBBLICA FRANCESE, LA REPUBBLICA ITALIANA, LA REPUBBLICA DI CIPRO, LA REPUBBLICA DI LETTONIA, LA REPUBBLICA DI LITUANIA, IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO, MALTA, IL REGNO DEI PAESI BASSI, LA REPUBBLICA D'AUSTRIA, LA REPUBBLICA PORTOGHESE, LA REPUBBLICA DI SLOVENIA, LA REPUBBLICA SLOVACCA E LA REPUBBLICA DI FINLANDIA

LE PARTI CONTRAENTI, il Regno del Belgio, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica di Estonia, l'Irlanda, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, il Granducato di Lussemburgo, la Repubblica di Malta, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica d'Austria, la Repubblica portoghese, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica slovacca e la Repubblica di Finlandia (nel prosieguo, "gli Stati membri della zona euro" o "i membri del MES"),

DETERMINATE a garantire la stabilità finanziaria della zona euro,

RAMMENTANDO le conclusioni del Consiglio europeo del 25 marzo 2011 relative all'istituzione di un meccanismo europeo di stabilità,

CONSIDERANDO QUANTO SEGUE:

(1) Il 17 dicembre 2010 il Consiglio europeo ha concordato sulla necessità per gli Stati membri della zona euro di istituire un meccanismo permanente di stabilità. Il presente meccanismo europeo di stabilità (MES) assumerà il compito attualmente svolto dal Fondo europeo di stabilità finanziaria (FESF) e dal meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria (EFSM) di fornire, laddove necessario, l'assistenza finanziaria agli Stati membri della zona euro.

(2) Il 25 marzo 2011 il Consiglio europeo ha adottato la decisione 2011/199/UE che modifica l'articolo 136 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea ("TFUE") relativamente a un meccanismo di stabilità per gli Stati membri la cui moneta è l'euro; a tal fine è stato aggiunto il seguente paragrafo all'articolo 136: "Gli Stati membri la cui moneta è l'euro possono istituire un meccanismo di stabilità da attivare ove indispensabile per salvaguardare la stabilità dell'intera zona euro. La concessione di qualsiasi assistenza finanziaria necessaria nell'ambito del meccanismo sarà soggetta a una rigorosa condizionalità".

(3) Nell'ottica di migliorare l'efficacia dell'assistenza finanziaria e di prevenire il rischio di contagio finanziario, in data 21 luglio 2011 i capi di Stato o di governo degli Stati membri la cui moneta è l'euro hanno convenuto di "accrescere la flessibilità [del MES] legata a un'adeguata condizionalità".

(4) Il rigoroso rispetto del quadro giuridico dell'Unione europea, **del quadro integrato di sorveglianza fiscale e macroeconomica**, con particolare riguardo al patto di stabilità e crescita, del quadro per gli squilibri macroeconomici e delle regole di governance economica dell'Unione europea, dovrebbe costituire la prima linea di difesa alle crisi di fiducia che possano compromettere la stabilità della zona euro.

(5) Il 9 dicembre 2011 i capi di Stato o di governo degli Stati Membri la cui moneta è l'euro hanno deciso di procedere verso un'unione economica più forte, compresi un nuovo patto di bilancio e un rafforzamento del coordinamento delle politiche economiche da attuare attraverso un accordo internazionale, il trattato sulla stabilità, sul coordinamento e sulla governance nell'unione economica e monetaria ("TSCG"). Il TSCG aiuterà a sviluppare un coordinamento più stretto all'interno della zona euro al fine di garantire una duratura, sana e robusta gestione delle finanze pubbliche affrontando quindi una delle principali fonti di instabilità finanziaria. Il presente trattato e il TSCG sono complementari nel promuovere la responsabilità e la solidarietà di bilancio all'interno dell'Unione economica e monetaria. Viene riconosciuto e accettato che la concessione dell'assistenza finanziaria nell'ambito dei nuovi programmi previsti dal MES sarà subordinata, a decorrere dal 1° marzo 2013, alla ratifica del TSCG da parte del membro MES interessato e, previa

scadenza del periodo di recepimento di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del TSCG, al rispetto dei requisiti di cui al suddetto articolo.

(5A) Al Vertice euro in formato inclusivo del 29 giugno 2018, i capi di Stato o di governo degli Stati membri la cui moneta è l'euro hanno dichiarato che il MES avrebbe garantito un dispositivo di sostegno comune al Fondo di Risoluzione Unico ("SRF") e che sarebbe stato potenziato sulla base degli elementi elencati nella lettera del Presidente dell'Eurogruppo datata 25 giugno 2018. Al Vertice euro in formato inclusivo del 14 dicembre 2018, i capi di Stato o di governo degli Stati membri la cui moneta è l'euro hanno avallato i termini di riferimento di tale sostegno, che il MES dovrà fornire, oltre a un prospetto riguardante la riforma del MES. Detto prospetto per la riforma del MES prevede che il dispositivo di sostegno comune all'SRF venga istituito entro la fine del periodo di transizione. Il prospetto per la riforma del MES prevede inoltre che l'efficacia degli strumenti di assistenza finanziaria precauzionale venga potenziata per i membri del MES con delle valide e solide basi economiche che potrebbero subire gli effetti avversi di uno shock che risulti essere fuori dal loro controllo. Per quanto concerne l'ammissibilità relativamente alla linea di credito precauzionale, conformemente alla posizione comune sulla futura cooperazione tra la Commissione europea e il MES allegata al prospetto per la riforma del MES e in funzione dello specifico ambito dei criteri di ammissibilità, la Commissione europea e il MES assumeranno i rispettivi ruoli, in linea con il diritto dell'Unione Europea, il trattato istitutivo del MES e le linee direttrici del MES. Il prospetto per la riforma del MES prevede inoltre che un ulteriore margine venga applicato qualora uno Stato Membro del MES al quale è stata concessa l'assistenza finanziaria precauzionale del MES – una volta ottenuti i fondi – non rispettasse le condizioni ad esso imposte in seguito alla concessione di detti fondi, a meno che tale inosservanza sia dovuta ad eventi fuori dal controllo del governo. Il prospetto per la riforma del MES sottolinea inoltre che la condizionalità rimane un principio fondamentale del presente trattato e di tutti gli strumenti del MES, ma che le modalità specifiche debbano essere adattate a ciascuno strumento.

(5B) La posizione comune circa la futura cooperazione tra il MES e la Commissione europea stabilisce l'accordo sulle nuove modalità di cooperazione, sia nell'ambito che al di fuori dei programmi di assistenza finanziaria. La Commissione europea e il MES condividono obiettivi comuni e svolgeranno compiti specifici relativi alla gestione delle crisi della zona euro, sulla base del diritto dell'Unione Europea e del trattato istitutivo del MES. Quindi, le due istituzioni lavoreranno a stretto contatto sulle misure volte a gestire le crisi del MES attuando una *governance* efficace, al fine di garantire una stabilità finanziaria, sfruttando le reciproche competenze. La Commissione europea garantisce il rispetto del diritto dell'Unione Europea, in particolar modo del quadro per il coordinamento delle politiche economiche. Il MES svolge le dovute analisi e valutazioni dal punto di vista del prestatore. La posizione comune sulla cooperazione futura sarà inclusa per intero in un protocollo di cooperazione, come previsto dall'articolo 13(8), quando entreranno in vigore gli emendamenti al presente trattato.

(6) Considerate le forti interrelazioni all'interno della zona euro, gravi minacce alla stabilità finanziaria degli Stati membri la cui moneta è l'euro possono mettere a rischio la stabilità finanziaria della zona euro nel suo complesso. Il MES può pertanto fornire un sostegno alla stabilità sulla base di condizioni rigorose commisurate allo strumento di assistenza finanziaria scelto, se indispensabile per salvaguardare la stabilità finanziaria della zona euro nel suo complesso e dei suoi Stati membri. Il volume della capacità massima iniziale di finanziamento erogabile dal MES è fissato a 500 000 milioni di EUR, incluso il sostegno in essere alla stabilità del FESF. L'adeguatezza del volume della capacità massima consolidata di finanziamento erogabile dal MES e dal FESF sarà, tuttavia, oggetto di nuova valutazione prima dell'entrata in vigore del presente trattato. Se del caso, esso sarà aumentato dal consiglio dei governatori del MES, a norma dell'articolo 10, previa entrata in vigore del presente trattato.

(7) Tutti gli Stati membri della zona euro diventeranno membri del MES. Per effetto dell'adesione alla zona euro, lo Stato membro dell'Unione europea dovrebbe diventare membro del MES con gli

stessi diritti e obblighi delle parti contraenti. **I membri del MES prendono atto del dialogo attualmente in corso tra il direttore esecutivo e il Parlamento europeo.**

(8) Il MES coopererà strettamente con il Fondo monetario internazionale (FMI) nel fornire un sostegno alla stabilità. La partecipazione attiva del FMI sarà prevista sia a livello tecnico che finanziario. Lo Stato membro della zona euro che richiederà l'assistenza finanziaria dal MES rivolgerà, ove **opportuno**, richiesta analoga al FMI.

(9) Gli Stati membri dell'Unione europea la cui moneta non è l'euro ("Stati membri non facenti parte della zona euro") che partecipano su base ad hoc, a fianco del MES, a un'operazione di sostegno alla stabilità prevista a favore di Stati membri della zona euro, saranno invitati a partecipare, in qualità di osservatori, alle riunioni del MES in cui saranno discussi tale sostegno alla stabilità e la relativa sorveglianza. Essi avranno accesso a tutte le informazioni in tempo utile e saranno opportunamente consultati.

(9A) Gli Stati membri dell'Unione Europea la cui moneta non è l'euro e che hanno instaurato una stretta cooperazione con la Banca Centrale Europea ("BCE") in conformità del Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca Centrale Europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi ("Regolamento SSM") forniranno all'SRF linee di credito parallele al MES. Detti Stati membri parteciperanno al dispositivo di sostegno comune alle medesime condizioni. I rappresentanti di tali Stati membri ("Stati membri partecipanti") saranno invitati a partecipare, in qualità di osservatori, alle riunioni del consiglio dei governatori e del consiglio di amministrazione che verteranno su questioni riguardanti il dispositivo di sostegno comune; a tali rappresentanti sarà garantito pari accesso alle informazioni. A tal fine sarà necessario redigere i dovuti accordi per la condivisione delle informazioni, nonché un tempestivo coordinamento tra il MES e gli Stati membri Partecipanti. I rappresentanti del Comitato di Risoluzione Unico ("SRB") potranno essere invitati a partecipare, in qualità di osservatori e su base *ad hoc*, alle riunioni del Consiglio dei Governatori e del Consiglio d'Amministrazione che verteranno su temi relativi al finanziamento tramite il dispositivo di sostegno.

(10) Il 20 giugno 2011 i rappresentanti dei governi degli Stati membri dell'Unione europea hanno autorizzato le parti contraenti del presente trattato a chiedere alla Commissione europea e alla BCE di svolgere i compiti previsti dal presente trattato. **Si prende atto che i compiti affidati alla Commissione europea e alla BCE non comportano alcun potere decisionale proprio e che i compiti svolti da queste due istituzioni sulla base del presente trattato impegnano unicamente il MES.**

(11) Nella dichiarazione del 28 novembre 2010 l'Eurogruppo ha affermato che, al fine di tutelare la liquidità dei mercati, saranno inserite nelle modalità e nelle condizioni di emissione di tutte le nuove obbligazioni emesse dagli Stati della zona euro clausole d'azione collettiva ("CACs") identiche e in formato standard. Come richiesto dal Consiglio europeo del 25 marzo 2011, il regime giuridico che disciplina l'inserimento delle CACs nei titoli di Stato della zona euro è stato definito dal comitato economico e finanziario. **In seguito all'introduzione di tali clausole CAC a partire dal 1° gennaio 2013, i membri del MES si impegnano a introdurre le clausole di azione collettiva con votazione a maggioranza singola ("CAC a maggioranza singola") entro il 2022. I dettagli della disciplina giuridica saranno definiti dal Comitato Economico e Finanziario, il quale terrà conto degli obblighi costituzionali nazionali, in modo tale che tutti gli Stati membri del MES includano i CAC a maggioranza singola nei titoli di Stato di nuova emissione della zona euro, attuando modalità che garantiscano lo stesso impatto giuridico.**

12) Su richiesta di un proprio membro e laddove venga ritenuto opportuno, il MES può facilitare il dialogo tra tale membro e i suoi investitori privati su base volontaria, informale, non vincolante, temporanea e riservata.

(12A) Il MES dovrebbe fornire sostegno alla stabilità soltanto ai membri del MES il cui debito sia considerato sostenibile e la cui capacità di rimborsare il MES sia stata confermata.

La valutazione della sostenibilità del debito e della capacità di rimborso sarà effettuata in base alla trasparenza ed alla prevedibilità, e prevederà al tempo stesso una sufficiente discrezionalità. Tali valutazioni saranno effettuate dalla Commissione europea, insieme alla BCE, e dal MES, e ove opportuno e possibile, insieme al FMI, in conformità del presente trattato, con il diritto dell'Unione europea e con il protocollo di cooperazione stipulato ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 8. Qualora la collaborazione non porti a una visione comune, la Commissione europea valuterà complessivamente la sostenibilità del debito pubblico, mentre il MES valuterà la capacità di rimborso del proprio membro.

(12B) In casi eccezionali, una forma adeguata e proporzionata di partecipazione del settore privato, in conformità della prassi del FMI, sarà presa in considerazione nei casi in cui il sostegno alla stabilità sia abbinato a una condizionalità che nella fattispecie sarebbe un programma di regolazione macroeconomica.

(13) Parimenti al FMI, il MES fornirà un sostegno alla stabilità ai membri del MES il cui regolare accesso al finanziamento sul mercato risulti o rischi di essere compromesso. Su queste basi i capi di Stato o di governo hanno concordato che i prestiti del MES fruiranno dello status di creditore privilegiato in modo analogo a quelli del FMI, pur accettando che lo status di creditore privilegiato del FMI prevalga su quello del MES. Tale status produrrà i suoi effetti a decorrere dall'entrata in vigore del presente trattato. Nel caso di un'assistenza finanziaria del MES sotto forma di prestiti del MES derivante da un programma europeo di assistenza finanziaria in essere al momento della firma del presente trattato, il MES fruirà della stessa priorità di tutti gli altri prestiti e di tutte le altre obbligazioni del membro del MES beneficiario dell'assistenza, ad eccezione dei prestiti FMI. **I prestiti erogati, per mezzo del dispositivo di sostegno, dal MES all'SRB devono godere dello stesso status di credito privilegiato di cui godono gli altri prestiti del MES.**

(14) Gli Stati membri della zona euro sosterranno l'equivalenza tra lo status di creditore del MES e quello di altri Stati concedenti credito su base bilaterale di concerto con il MES, **anche per i prestiti erogati all'SRB per mezzo del dispositivo di sostegno.**

(15) Le condizioni per la concessione dei prestiti MES imposte agli Stati membri soggetti ad un programma di aggiustamento macroeconomico, incluse quelle di cui all'articolo 40 del presente trattato, comprendono i costi operativi e di finanziamento del MES e dovrebbero essere conformi alle condizioni per la concessione di cui agli accordi in materia di assistenza finanziaria firmati fra il FESF, l'Irlanda e la Banca centrale d'Irlanda, da un lato, e il FESF, la Repubblica portoghese e la Banca del Portogallo, dall'altro.

(15A) L'articolo 2, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea ("TFUE") prevede che gli Stati membri dell'Unione europea coordinino le loro politiche economiche secondo le disposizioni dello stesso TFUE. Ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, e dell'articolo 121 del TFUE, gli Stati membri dell'Unione europea devono coordinare le loro politiche economiche nell'ambito del Consiglio dell'Unione europea. Di conseguenza, il MES non dovrebbe essere usato per coordinare le politiche economiche tra i suoi membri, per i quali il diritto dell'Unione europea stabilisce le dovute disposizioni. Il MES rispetta i poteri conferiti dal diritto dell'Unione europea agli organi ed alle istituzioni dell'Unione.

(15B) I membri del MES riconoscono che affinché il dispositivo di sostegno comune e le risoluzioni da esso finanziate siano efficaci, è fondamentale che il dispositivo di sostegno adotti un processo decisionale rapido ed efficiente, e che garantisca un coordinamento con gli Stati membri partecipanti che affiancano il MES nel finanziamento all'SRF per mezzo del dispositivo di sostegno, come previsto dai termini di riferimento per il dispositivo di sostegno comune approvato dai capi di Stato o di governo degli Stati membri la cui moneta è l'euro nel corso del Vertice euro in formato inclusivo del 14 dicembre 2018. Per quanto riguarda i versamenti del dispositivo di sostegno, i termini di riferimento prevedono particolari criteri, fra cui i principi di ultima istanza e di neutralità fiscale nel medio periodo, una piena conformità del regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, che delinea norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di determinate imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e

del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010* e con la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio, e una continuità del quadro giuridico. I termini di riferimento prevedono inoltre che, di norma, il MES prenda decisioni circa l'impiego del dispositivo di sostegno entro 12 ore dalla richiesta dell'SRB. Il direttore esecutivo può, in casi eccezionali, prorogare detto termine a 24 ore, soprattutto in presenza di un'operazione di risoluzione particolarmente complessa, sempre ottemperando agli obblighi costituzionali nazionali.**

(16) Il presente trattato riconosce l'indipendenza del direttore esecutivo e del personale del MES, la quale dovrebbe essere esercitata in modo tale da salvaguardare, ove pertinente e come previsto dal presente trattato, la coerenza con il diritto dell'Unione europea, la cui applicazione è monitorata dalla Commissione europea.

(17) Per ogni controversia tra le parti contraenti, o tra dette parti e il MES, che riguardi l'interpretazione e l'applicazione del presente trattato sarà competente la Corte di giustizia dell'Unione europea, in conformità dell'articolo 273 TFUE.

(18) Il MES istituirà sistemi di avviso idonei a garantire un tempestivo rimborso degli importi ad esso dovuti nell'ambito del sostegno alla stabilità o del dispositivo di sostegno. La Commissione europea effettuerà la sorveglianza post-programma insieme alla BCE e al Consiglio dell'Unione Europea, nel quadro stabilito dagli articoli 121 e 136 TFUE,

HANNO CONCORDATO QUANTO SEGUE:

CAPO 1

MEMBRI E FINALITÀ

ARTICOLO 1

Istituzione e membri

1. Con il presente trattato le parti contraenti istituiscono tra loro un'istituzione finanziaria internazionale denominata il "meccanismo europeo di stabilità" ("MES").

2. Le parti contraenti sono i membri del MES.

ARTICOLO 2

Nuovi membri

1. L'adesione al MES è aperta agli altri Stati membri dell'Unione europea a decorrere dall'entrata in vigore della decisione del Consiglio dell'Unione europea, adottata ai sensi dell'articolo 140, paragrafo 2, del TFUE, che abolisce la loro deroga di adottare l'euro.

2. Ai sensi dell'articolo 44, l'ammissione al MES di nuovi membri avviene con le stesse modalità e condizioni applicate ai membri già effettivi.

3. Il nuovo membro che aderisce al MES dopo la sua istituzione riceverà quote del MES in cambio del proprio apporto di capitale, calcolato conformemente al modello di contribuzione di cui all'articolo 11.

ARTICOLO 3

Obiettivo

1. L'obiettivo del MES è quello di mobilitare risorse finanziarie e fornire un sostegno alla stabilità, secondo condizioni rigorose commisurate allo strumento di assistenza finanziaria scelto, a beneficio dei membri del MES che già si trovino o rischino di trovarsi in gravi problemi finanziari, se

indispensabile per salvaguardare la stabilità finanziaria della zona euro nel suo complesso e quella dei suoi Stati membri. **Qualora fosse utile per prepararsi internamente e per poter svolgere debitamente e tempestivamente i compiti conferitigli dal presente trattato, il MES può seguire e valutare la situazione macroeconomica e finanziaria dei suoi membri, compresa la sostenibilità del debito pubblico, e analizzare informazioni e dati pertinenti. A tal fine il direttore generale collabora con la Commissione europea e la BCE per assicurare totale coerenza con il quadro di coordinamento delle politiche economiche stabilito dal TFUE.**

2. Il MES può fornire il dispositivo di sostegno all'SRB affinché l'SRF supporti l'attuazione degli strumenti di risoluzione e l'esercizio dei poteri di risoluzione dell'SRB, come previsto dal diritto dell'Unione europea.

3. A tali fini, il MES avrà la facoltà di raccogliere fondi tramite l'emissione di strumenti finanziari o la stipula di intese o accordi finanziari o di altro tipo con propri membri, istituzioni finanziarie o terzi.

4. Fatto salvo il paragrafo 1, le condizioni applicate saranno proporzionate allo strumento di assistenza finanziaria scelto, in conformità del presente trattato.

CAPO 2

GOVERNANCE

ARTICOLO 4

Struttura e regole di voto

1. Il MES è dotato di un consiglio dei governatori e di un consiglio di amministrazione, nonché di un direttore generale e dell'altro personale ritenuto necessario.

2. Le decisioni del consiglio dei governatori e del consiglio di amministrazione sono adottate di comune accordo, a maggioranza qualificata o a maggioranza semplice, conformemente alle disposizioni del presente trattato. Per tutte le decisioni è necessaria la presenza di un quorum di due terzi dei membri aventi diritto di voto che rappresentino almeno i due terzi dei diritti di voto.

3. L'adozione di una decisione di comune accordo richiede l'unanimità dei membri partecipanti alla votazione. Le astensioni non ostano all'adozione di una decisione di comune accordo.

4. In deroga al paragrafo 3 del presente articolo, la procedura di votazione d'urgenza è utilizzata quando la Commissione **europea** e la BCE entrambe ritengono che la mancata adozione di una decisione urgente circa la concessione o l'attuazione di un'assistenza finanziaria, di cui agli articoli da 13 a 18, minaccerebbe la sostenibilità economica e finanziaria della zona euro. L'adozione di una decisione di comune accordo tra il consiglio dei governatori di cui all'articolo 5, paragrafo 6, lettere e) e f), e il consiglio di amministrazione nel quadro di detta procedura d'urgenza richiede una maggioranza qualificata dell'85% dei voti espressi.

Nei casi in cui si fa ricorso alla procedura d'urgenza di cui al primo comma, viene effettuato un trasferimento dal fondo di riserva e/o dal capitale versato ad un fondo per la riserva di emergenza, al fine di costituire una riserva destinata a coprire i rischi derivanti dal sostegno finanziario concesso secondo detta procedura d'urgenza. Il consiglio dei governatori può decidere di cancellare il fondo per la riserva di emergenza e ritrasferire il suo contenuto al fondo di riserva e/o al capitale versato.

5. L'adozione di una decisione a maggioranza qualificata richiede l'80% dei voti espressi.

6. L'adozione di una decisione a maggioranza semplice richiede la maggioranza dei voti espressi.

7. Il numero dei diritti di voto di ciascun membro del MES, esercitati dalla persona da esso designata o dal rappresentante di quest'ultimo in seno al consiglio dei governatori o al consiglio di amministrazione, è pari al numero di quote assegnate a tale membro a valere sul totale di capitale versato del MES conformemente all'allegato II.

8. In caso di mancato pagamento, da parte di un membro del MES, di una qualsiasi parte dell'importo da esso dovuto a titolo degli obblighi contratti in relazione a quote da versare o a richiami di capitale ai sensi degli articoli 8, 9 e 10, o in relazione al rimborso dell'assistenza finanziaria concessa ai sensi dell'articolo 16 o 17, detto membro del MES non potrà esercitare i propri diritti di voto per l'intera durata di tale inadempienza. Le soglie di voto sono ricalcolate di conseguenza.

ARTICOLO 5

Consiglio dei governatori

1. Ogni membro del MES nomina un governatore e un governatore supplente. Tali nomine sono revocabili in qualsiasi momento. Il governatore è un membro del governo di detto membro del MES responsabile delle finanze. Il governatore supplente è pienamente abilitato ad agire a nome del governatore in caso di assenza di quest'ultimo.
2. Il consiglio dei governatori decide o di essere presieduto dal presidente dell'Eurogruppo di cui al protocollo (n. 14) sull'Eurogruppo allegato al trattato sull'Unione europea e al TFUE oppure elegge fra i suoi membri un presidente e un vicepresidente per una durata di due anni. Il presidente e il vicepresidente possono essere rieletti. Una nuova elezione è organizzata senza ritardo se il titolare non esercita più la funzione necessaria per la nomina a governatore.
3. Il membro della Commissione europea responsabile degli affari economici e monetari e il presidente della BCE, nonché il presidente dell'Eurogruppo (se non è il presidente o un governatore), possono partecipare alle riunioni del consiglio dei governatori in qualità di osservatori.
4. Anche i rappresentanti di Stati membri non facenti parte della zona euro che partecipano su base ad hoc, a fianco del MES, a un'operazione di sostegno alla stabilità prestata a Stati membri della zona euro sono invitati a partecipare, in qualità di osservatori, alle riunioni del consiglio dei governatori in cui saranno discusse tale sostegno alla stabilità e la relativa sorveglianza. **I rappresentanti degli Stati membri partecipanti che affiancano il MES nel sostegno finanziario all'SRF sono invitati a partecipare, in qualità di osservatori, alle riunioni del consiglio dei governatori che verteranno su questioni relative al dispositivo di sostegno comune.**
5. Il consiglio dei governatori può invitare altre persone a partecipare a determinate riunioni in qualità di osservatori, compresi i rappresentanti di istituzioni o organizzazioni quali il FMI.
6. Il consiglio dei governatori adotta decisioni di comune accordo in merito a quanto segue:
 - a) la cancellazione del fondo per la riserva di emergenza e il reintegro del suo contenuto al fondo di riserva e/o al capitale versato, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 4, **la revoca della sospensione dell'applicazione dell'articolo 18 bis, paragrafo 6, primo comma, la modifica della maggioranza richiesta per deliberare, con procedura di votazione d'urgenza, sui prestiti e sui rispettivi versamenti del dispositivo di sostegno e la delineazione delle situazioni che in futuro dovranno essere riesaminate, in conformità dell'articolo 18 bis, paragrafo 6, terzo comma;**
 - b) l'emissione di nuove quote a condizioni diverse da quelle emesse alla pari ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2;
 - c) la richiesta di capitale ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1;
 - d) le modifiche dello stock del capitale versato al fine di adeguare il volume della capacità massima di finanziamento del MES ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1;
 - e) la valutazione dell'opportunità di possibili incrementi del modello di sottoscrizione del capitale della BCE ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3, e le modifiche da apportare all'allegato I ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 6;
 - f) la concessione del sostegno alla stabilità da parte del MES, incluse le condizioni di politica economica enunciate nel protocollo d'intesa di cui all'articolo 13, paragrafo 3, **o all'articolo 14, paragrafo 2, la modifica dei criteri di ammissibilità all'assistenza finanziaria precauzionale**

stabiliti nell'allegato III ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 1 e la definizione della scelta degli strumenti nonché delle modalità e condizioni finanziarie, ai sensi degli articoli da 12 a 18;

g) il conferimento i) al direttore esecutivo e ii) alla Commissione europea, congiuntamente con la BCE, dell'incarico di negoziare insieme le condizioni di politica economica associata all'assistenza finanziaria ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 3 ;

(g bis) la concessione del dispositivo di sostegno ai sensi dell'articolo 18 bis, paragrafo 1, primo comma; la modifica dei criteri per l'approvazione di prestiti e versamenti effettuati per mezzo di tale dispositivo, definiti nell'allegato IV ai sensi dell'articolo 18 bis, paragrafo 1, secondo comma; la determinazione della sussistenza o meno degli elementi previsti all'articolo 18 bis, paragrafo 1, terzo comma; e la decisione circa la cessazione o il mantenimento di tale dispositivo ai sensi dell'articolo 18 bis, paragrafi 1 e 8;

h) la modifica della politica e delle linee direttrici per la fissazione dei tassi di interesse dovuti per l'assistenza finanziaria **o il dispositivo di sostegno all'SRF, ai sensi dell'articolo 20;**

i) la modifica dell'elenco degli strumenti di assistenza finanziaria utilizzabili da parte del MES ai sensi dell'articolo 19;

j) la determinazione delle modalità per il trasferimento dei sostegni concessi dal FESF al MES ai sensi dell'articolo 40;

k) l'approvazione delle domande di adesione al MES presentate da nuovi membri ai sensi dell'articolo 44;

l) gli adeguamenti del presente trattato quale conseguenza derivante dall'adesione di nuovi membri, comprese le modifiche alla ripartizione del capitale tra i membri del MES ed il calcolo di detta ripartizione quale conseguenza derivante dall'adesione di un nuovo membro al MES, ai sensi dell'articolo 44; e

m) la delega al consiglio di amministrazione di compiti elencati nel presente articolo.

7. Il consiglio dei governatori adotta a maggioranza qualificata le decisioni che seguono:

a) fissa le modalità tecniche dettagliate per l'adesione di un nuovo membro al MES ai sensi dell'articolo 44;

b) decide di essere presieduto dal presidente dell'Eurogruppo o elegge, a maggioranza qualificata, il presidente e il vicepresidente del consiglio dei governatori ai sensi del paragrafo 2;

c) redige lo statuto del MES e il regolamento interno del consiglio dei governatori e del consiglio di amministrazione (ivi incluso il diritto di istituire comitati e organi ausiliari) ai sensi del paragrafo 9;

d) compila l'elenco delle attività incompatibili con le funzioni di amministratore o amministratore supplente ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 8;

e) nomina il direttore generale e fissa la data di cessazione del suo mandato ai sensi dell'articolo 7;

f) determina altri fondi ai sensi dell'articolo 24;

g) assume decisioni sulle azioni da adottarsi per recuperare l'importo dovuto da un membro del MES ai sensi dell'articolo 25, paragrafi 2 e 3;

h) approva il rendiconto annuale del MES ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 1;

i) nomina i membri del collegio dei revisori ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 1;

j) approva la nomina dei revisori esterni ai sensi dell'articolo 29;

k) revoca l'immunità del presidente del consiglio dei governatori, di un governatore, di un governatore supplente, di un amministratore, di un amministratore supplente o del direttore generale ai sensi dell'articolo 35, paragrafo 2;

l) stabilisce il regime fiscale applicabile al personale del MES ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 5;

m) decide su eventuali controversie ai sensi dell'articolo 37, paragrafo 2; e

n) qualsiasi altra decisione necessaria non espressamente contemplata dal presente trattato.

8. Il presidente convoca e presiede le riunioni del consiglio dei governatori. Il vicepresidente presiede tali riunioni nei casi in cui il presidente non può parteciparvi.

9. Il consiglio dei governatori adotta il proprio regolamento interno e lo statuto del MES.

ARTICOLO 6

Consiglio di amministrazione

1. Ogni governatore nomina un amministratore e un amministratore supplente tra persone dotate di elevata competenza in campo economico e finanziario. Tali nomine sono revocabili in qualsiasi momento. L'amministratore supplente è pienamente abilitato ad agire a nome dell'amministratore in caso di assenza di quest'ultimo. Consiglio di amministrazione

2. Il membro della Commissione europea responsabile degli affari economici e monetari ed il presidente della BCE possono nominare ciascuno un osservatore.

3. I rappresentanti degli Stati membri non facenti parte della zona euro che partecipano su base ad hoc, a fianco del MES, a un'operazione di assistenza finanziaria prestata a Stati membri della zona euro sono altresì invitati a partecipare, in qualità di osservatori, alle riunioni del consiglio di amministrazione in cui saranno discusse tale assistenza finanziaria e la relativa sorveglianza.

I rappresentanti degli Stati membri partecipanti che affiancano il MES nel sostegno finanziario all'SRF sono invitati a partecipare, in qualità di osservatori, alle riunioni del consiglio di amministrazione che verteranno su questioni relative al dispositivo di sostegno comune.

4. Il consiglio dei governatori può invitare altre persone, compresi i rappresentanti di istituzioni o organizzazioni, a partecipare a determinate riunioni in qualità di osservatori.

5. Il consiglio di amministrazione adotta le proprie decisioni a maggioranza qualificata, salvo altrimenti disposto nel presente trattato. Le decisioni da assumere sulla base delle competenze delegate dal consiglio dei governatori sono adottate secondo le relative regole di voto di cui all'articolo 5, paragrafi 6 e 7.

6. Fatte salve le competenze del consiglio dei governatori definite all'articolo 5, il consiglio di amministrazione assicura che il MES sia gestito in conformità al presente trattato ed allo statuto del MES adottato dal consiglio dei governatori. Esso adotta le decisioni disposte dal presente trattato o ad esso delegate dal consiglio dei governatori.

7. Qualsiasi vacanza in seno al consiglio di amministrazione è immediatamente coperta ai sensi del paragrafo 1.

8. Il consiglio dei governatori stabilisce quali attività sono incompatibili con le funzioni di amministratore o di amministratore supplente, lo statuto del MES e il regolamento interno del consiglio di amministrazione.

ARTICOLO 7

Direttore generale

1. Il direttore generale è nominato dal consiglio dei governatori fra i candidati aventi la nazionalità di un membro del MES, dotati di esperienza internazionale pertinente e di elevato livello di competenza in campo economico e finanziario. Nel corso del suo mandato il direttore generale non può esercitare la funzione di governatore o amministratore, né di governatore supplente o amministratore supplente.

2. Il mandato del direttore generale è di cinque anni ed è rinnovabile una volta. Il direttore generale decade comunque dalle sue funzioni qualora lo decida il consiglio dei governatori..

3. Il direttore generale presiede le riunioni del consiglio di amministrazione e partecipa alle riunioni del consiglio dei governatori.

4. Il direttore generale è il capo del personale del MES. Egli è responsabile dell'organizzazione, della nomina e del licenziamento del personale in conformità allo statuto del personale adottato dal consiglio di amministrazione. **Il direttore esecutivo e il personale del MES rispondono unicamente al MES ed esercitano le loro funzioni in piena indipendenza.**

5. Il direttore generale è il rappresentante legale del MES e ne gestisce gli affari correnti sotto la direzione del consiglio di amministrazione.

CAPO 3

CAPITALE

ARTICOLO 8

Stock di capitale autorizzato

1. Lo stock di capitale autorizzato del MES ammonta a 704.798,7 milioni di EUR. Esso è suddiviso in settemilioni quarantasettemilanovecentoottantasette di quote, ciascuna del valore nominale pari a 100 000 EUR, sottoscrivibili in conformità al modello di contribuzione iniziale di cui all'articolo 11 e calcolato nell'allegato I.

2. Lo stock di capitale autorizzato è composto da quote versate e quote richiamabili. Il valore nominale aggregato totale iniziale delle quote versate ammonta a 80 548,4 milioni di EUR. Le quote di capitale autorizzato inizialmente sottoscritte sono emesse alla pari. Le altre quote sono emesse alla pari, salvo se in particolari circostanze il consiglio dei governatori decida di emetterle a differenti condizioni.

3. Le quote di capitale autorizzato non sono in alcun modo gravate da oneri, pegni ed ipoteche e non sono trasferibili, fatta eccezione per i trasferimenti conseguenti alla rimodulazione del modello di contribuzione di cui all'articolo 11 in misura necessaria a garantire che la ripartizione delle quote corrisponda al modello modificato.

4. I membri del MES si impegnano irrevocabilmente e incondizionatamente a versare la propria quota di capitale autorizzato in conformità al modello di contribuzione di cui all'allegato I. Essi provvedono in tempo utile al versamento delle quote di capitale richiamato secondo le modalità stabilite nel presente trattato.

5. La responsabilità di ciascun membro del MES è in ogni caso limitata alla sua quota di capitale autorizzato al prezzo di emissione determinato. Nessun membro del MES può essere considerato responsabile, in virtù della sua appartenenza al MES, degli obblighi da questi contratti. L'obbligo di un membro del MES di contribuire al capitale autorizzato in conformità al presente trattato non decade allorché detto membro divenga beneficiario oppure riceva assistenza finanziaria dal MES.

ARTICOLO 9

Richiesta di capitale

1. Il consiglio dei governatori può richiedere il versamento in qualsiasi momento del capitale autorizzato non versato e fissare un congruo termine per il relativo pagamento da parte dei membri del MES.

2. Il consiglio di amministrazione può richiedere il versamento del capitale autorizzato non versato mediante una decisione adottata a maggioranza semplice volta a ripristinare il livello del capitale versato ove quest'ultimo, per effetto dell'assorbimento di perdite, sia sceso al di sotto del livello stabilito all'articolo 8, paragrafo 2, da modificarsi da parte del consiglio dei governatori secondo la procedura di cui all'articolo 10, che determina un congruo termine per il relativo pagamento da parte dei membri del MES.

3. Il direttore generale richiede in tempo utile il capitale autorizzato non versato se questo è necessario ad evitare che il MES risulti inadempiente rispetto ai previsti obblighi di pagamento, o di altro tipo, nei confronti dei propri creditori. Il direttore generale informa il consiglio di amministrazione e il consiglio dei governatori di tali richieste. Allorquando sia rilevata un'eventuale carenza di fondi nelle disponibilità del MES, il direttore generale effettua tale(i) richieste(i) di capitale quanto prima possibile al fine di garantire che il MES disponga di fondi sufficienti per onorare la totalità dei pagamenti dovuti ai creditori alla scadenza prevista. I membri del MES si impegnano incondizionatamente e irrevocabilmente a versare il capitale richiesto dal direttore generale ai sensi del presente paragrafo entro sette giorni dal ricevimento della richiesta.

4. Il consiglio di amministrazione adotta le condizioni e le modalità particolareggiate applicabili alle richieste di capitale ai sensi del presente articolo.

ARTICOLO 10

Adeguamenti del capitale autorizzato

1. Il consiglio dei governatori riesamina periodicamente e, almeno ogni cinque anni, la capacità massima erogabile e l'adeguatezza del capitale autorizzato del MES. Esso può decidere di adeguare il capitale autorizzato e di modificare di conseguenza l'articolo 8 e l'allegato II. Tale decisione entra in vigore dopo che i membri del MES hanno notificato al depositario l'avvenuto completamento delle procedure nazionali applicabili. Le nuove quote sono assegnate ai membri del MES in conformità al modello di contribuzione di cui all'articolo 11 e all'allegato I.

2. Il consiglio di amministrazione adotta le condizioni e le modalità particolareggiate applicabili agli adeguamenti del capitale effettuati ai sensi del paragrafo 1.

3. Nel caso in cui uno Stato membro dell'Unione europea diventi un nuovo membro del MES, il capitale autorizzato del MES è automaticamente aumentato moltiplicando gli importi pro quota vigenti in detto momento per il rapporto, nell'ambito del modello di contribuzione aggiornato di cui all'articolo 11, e la ponderazione assegnata al nuovo membro del MES e quella assegnata ai membri del MES esistenti.

ARTICOLO 11

Modello di contribuzione

1. Per effetto di quanto previsto dai paragrafi 2 e 3, il modello di contribuzione per la sottoscrizione del capitale autorizzato del MES è basato sul modello di sottoscrizione del capitale della BCE da parte delle banche centrali nazionali dei membri del MES ai sensi dell'articolo 29 del protocollo (n. 4) sullo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (lo "statuto del SEBC") allegato al trattato sull'Unione europea e al TFUE.

2. Il modello di contribuzione per la sottoscrizione del capitale autorizzato del MES è specificato nell'allegato I.

3. Il modello di contribuzione iniziale per la sottoscrizione del capitale autorizzato del MES è adeguato:

a) quando uno Stato membro dell'Unione europea aderisce come nuovo membro del MES, con conseguente aumento automatico del capitale autorizzato secondo il disposto dell'articolo 10, paragrafo 3, o

b) alla scadenza del dodicesimo anno quale termine per la correzione temporanea applicabile a un membro del MES ai sensi dell'articolo 42.

4. Il consiglio dei governatori può decidere di tener conto di eventuali aggiornamenti del modello di sottoscrizione del capitale della BCE di cui al paragrafo 1 quando il modello di contribuzione è aggiornato ai sensi del paragrafo 3 o quando interviene una modifica del capitale autorizzato secondo il disposto dell'articolo 10, paragrafo 1.

5. In caso di modifica del modello di contribuzione per la sottoscrizione del capitale autorizzato del MES, i membri del MES trasferiscono fra di loro il capitale autorizzato nella misura necessaria ad assicurare che la sua distribuzione corrisponda al modello modificato.

6. L'allegato I è modificato su decisione del consiglio dei governatori a seguito di ogni modifica di cui al presente articolo.

7. Il consiglio di amministrazione adotta tutte le altre misure necessarie per l'applicazione del presente articolo.

OPERAZIONI

ARTICOLO 12

Principi

1. Ove indispensabile per salvaguardare la stabilità finanziaria della zona euro nel suo complesso e dei suoi Stati membri, il MES può fornire a un proprio membro un sostegno alla stabilità, sulla base di condizioni rigorose commisurate allo strumento di assistenza finanziaria scelto. Tali condizioni possono spaziare da un programma di correzioni macroeconomiche al rispetto costante di condizioni di ammissibilità predefinite.

2. Il MES può fornire il dispositivo di sostegno all'SRF, fatto salvo quanto previsto dal diritto dell'Unione europea, nonché le competenze delle istituzioni e degli organi dell'Unione europea. I prestiti effettuati per mezzo del dispositivo di sostegno sono concessi soltanto in ultima istanza e purché sia garantita la neutralità fiscale nel medio periodo.

3. Fatto salvo l'articolo 19, il sostegno alla stabilità del MES può essere concesso per mezzo degli strumenti di cui agli articoli da 14 a 18.

4. A partire dal 1° gennaio 2013 sono incluse in tutti i titoli di Stato della zona euro di nuova emissione e con scadenza superiore ad un anno clausole d'azione collettiva in un modo che garantisca che il loro impatto giuridico sia identico. **Per tutti i titoli di Stato della zona euro di nuova emissione con scadenza superiore a un anno, emessi a partire dal 1° gennaio 2022, verranno applicate clausole di azione collettiva con votazione a maggioranza singola.**

5. La Commissione europea, nello svolgere i compiti ad essa conferiti dal presente trattato, garantirà che le operazioni di assistenza finanziaria effettuate dal MES ai sensi del presente trattato siano, ove pertinente, coerenti con il diritto dell'Unione europea, in particolar modo con le misure di coordinamento delle politiche economiche previste dal TFUE.

ARTICOLO 13

Procedura per la concessione del sostegno alla stabilità

1. Un membro del MES può presentare domanda di sostegno alla stabilità al presidente del consiglio dei governatori. Tale domanda menziona lo strumento finanziario o gli strumenti finanziari da considerare. **Una volta ricevuta la domanda il presidente del consiglio dei governatori assegna i) al direttore esecutivo e ii) alla Commissione europea, congiuntamente con la BCE, il compito di svolgere insieme le seguenti funzioni:**

a) valutare l'esistenza di un rischio per la stabilità finanziaria della zona euro nel suo complesso o dei suoi Stati membri, a meno che la BCE non abbia già presentato un'analisi a norma dell'articolo 18, paragrafo 2;

b) valutare la sostenibilità del debito pubblico e la capacità di rimborso del sostegno alla stabilità. **Tale valutazione viene effettuata seguendo una procedura trasparente e prevedibile, che garantisce inoltre una sufficiente discrezionalità.** Se opportuno e possibile, tale valutazione dovrà essere effettuata insieme al FMI;

c) valutare le esigenze finanziarie effettive o potenziali del membro del MES interessato.

2. Sulla base della domanda del membro del MES e della valutazione di cui al paragrafo 1, **di una proposta del direttore esecutivo fondata su tali valutazioni e, ove previsto, dell'esito positivo**

delle valutazioni citate nell'articolo 14, paragrafi 1 e 2 il consiglio dei governatori può decidere di concedere, in linea di principio, il sostegno alla stabilità al membro del MES interessato sotto forma di un dispositivo di assistenza finanziaria.

3. Se la decisione adottata ai sensi del paragrafo 2 **non riguarda una linea di credito condizionale precauzionale**, il consiglio dei governatori incarica **i) il direttore esecutivo e ii) la Commissione europea** – di concerto con la BCE e, laddove possibile, **anche** insieme all'FMI – di negoziare con il membro del MES interessato, un protocollo d'intesa che precisi le condizioni contenute nel dispositivo di assistenza finanziaria. Il contenuto del protocollo d'intesa riflette la gravità delle carenze da affrontare e lo strumento di assistenza finanziaria scelto. Il direttore esecutivo del MES prepara nel contempo una proposta di accordo su un dispositivo di assistenza finanziaria contenente le modalità finanziarie e le condizioni e la scelta degli strumenti, che dovrà essere adottata dal consiglio dei governatori.

Il protocollo d'intesa è pienamente conforme alle misure di coordinamento delle politiche economiche previste dal TFUE, in particolare a qualsiasi atto legislativo dell'Unione europea, compresi pareri, avvertimenti, raccomandazioni o decisioni indirizzate al membro del MES interessato.

4. La Commissione europea e **il direttore esecutivo firmano** il protocollo d'intesa in nome e per conto del MES, previa una verifica del rispetto delle condizioni di cui al paragrafo 3 e l'approvazione del consiglio dei governatori.

5. Il consiglio di amministrazione approva l'accordo sul dispositivo di assistenza finanziaria che definisce gli aspetti finanziari del sostegno alla stabilità da fornire e, se del caso, le modalità di corresponsione della prima rata dell'assistenza stessa.

6. Il MES istituisce un idoneo sistema di avviso per garantire il tempestivo rimborso degli eventuali importi dovuti dal membro del MES nell'ambito del sostegno alla stabilità.

7. **Sia i) il direttore esecutivo, che ii)** La Commissione europea – di concerto con la BCE e, laddove possibile, **anche** insieme al FMI – **hanno** il compito di monitorare il rispetto delle condizioni cui è subordinato il dispositivo di assistenza finanziaria.

8. Previa approvazione di comune accordo del consiglio di amministrazione, il MES può stipulare con la Commissione europea un protocollo di cooperazione che descrivi dettagliatamente la cooperazione tra il direttore esecutivo e la Commissione europea nell'espletamento dei compiti a loro assegnati ai sensi dei paragrafi 1, 3 e 7 del presente articolo, cui rimanda l'articolo 3, paragrafo 1.

ARTICOLO 14

Assistenza finanziaria precauzionale del MES

1. Gli strumenti di assistenza finanziaria precauzionale del MES forniscono sostegno ai membri del MES con basi economiche valide e solide che potrebbero subire gli effetti avversi di shock al di fuori del loro controllo. Il consiglio dei governatori può decidere di concedere al membro del MES, che ha un debito pubblico sostenibile, assistenza finanziaria precauzionale sotto forma di linea di credito condizionale precauzionale o sotto forma di linea di credito che preveda condizioni rafforzate ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1. Tale concessione è soggetta alla soddisfazione dei criteri di ammissibilità applicabili a ciascun tipo di tale assistenza, riportati nell'allegato III. Il consiglio dei governatori ha facoltà di modificare i criteri di ammissibilità applicabili all'assistenza finanziaria precauzionale del MES, e modificare l'allegato III di conseguenza. Tale modifica entra in vigore in seguito alla notifica al depositario, da parte dei membri del MES, dell'espletamento delle procedure nazionali applicabili.

2. Le condizioni associate a una linea di credito condizionale precauzionale consistono in un costante rispetto dei criteri di ammissibilità riportati nell'allegato III, che il membro del MES interessato si impegna a garantire con la richiesta sottoscritta ai sensi dell'articolo 13,

paragrafo 1, in cui evidenzia le principali linee politiche che intende adottare ("lettera di intenti"). Al ricevimento della lettera di intenti il presidente del consiglio dei governatori affida alla Commissione europea il compito di valutare se le intenzioni politiche riportate in tale lettera sono pienamente coerenti con le misure di coordinamento delle politiche economiche previste dal TFUE, in particolare con gli atti di diritto dell'Unione europea, compresi pareri, richiami, raccomandazioni e decisioni riguardanti il membro del MES interessato. In deroga all'articolo 13, paragrafi 3 e 4, non è negoziato alcun protocollo d'intesa.

3. Le condizioni associate alla linea di credito che prevede condizioni rafforzate sono riportate nel protocollo d'intesa, ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 3, e sono coerenti con i criteri di ammissibilità elencati nell'allegato III.

4. Le modalità e le condizioni finanziarie dell'assistenza finanziaria precauzionale del MES sono definite in un accordo sul dispositivo di assistenza finanziaria precauzionale, il quale deve essere firmato dal direttore esecutivo.

5. Il consiglio di amministrazione adotta specifiche linee direttrici circa le modalità di attuazione dell'assistenza finanziaria precauzionale del MES.

6. Il consiglio di amministrazione esamina periodicamente, almeno una volta ogni sei mesi oppure dopo che il membro del MES ha ottenuto fondi per la prima volta (tramite prestito o acquisto sul mercato primario), la relazione redatta ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 7. Per la linea di credito condizionale precauzionale la relazione verifica il costante rispetto dei criteri di ammissibilità di cui al paragrafo 2 del presente articolo, mentre per la linea di credito che prevede condizioni rafforzate la relazione verifica l'ottemperanza alle condizioni politiche indicate nel protocollo d'intesa. Qualora la relazione stabilisca che il membro del MES continua a soddisfare i criteri di ammissibilità per la linea di credito condizionale precauzionale, ovvero a soddisfare le condizioni associate alla linea di credito che prevede condizioni rafforzate, la linea di credito viene mantenuta, a meno che il direttore esecutivo o uno degli amministratori chieda che il consiglio di amministrazione si pronunci, con decisione di comune accordo, sull'eventuale mantenimento.

7. Qualora la relazione citata al paragrafo 6 del presente articolo stabilisca che il membro del MES non soddisfa più i criteri di ammissibilità per la linea di credito condizionale precauzionale, ovvero non soddisfa più le condizioni associate alla linea di credito che prevede condizioni rafforzate, l'accesso alla linea di credito è sospeso, a meno che il consiglio di amministrazione decida, di comune accordo, di mantenere la linea di credito. Se il membro del MES ha già ottenuto fondi in precedenza, viene applicato un margine aggiuntivo e conforme alle linee direttrici per la fissazione dei tassi di interesse adottate dal consiglio dei governatori ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 2, a meno che, in base alla relazione, il consiglio di amministrazione decida che il mancato soddisfacimento deriva da eventi al di fuori del controllo del membro del MES. Qualora non venga mantenuta la linea di credito, è possibile richiedere un'altra forma di assistenza finanziaria, la cui concessione è soggetta alle norme applicabili previste dal presente trattato.

ARTICOLO 15

Assistenza finanziaria per la ricapitalizzazione delle istituzioni finanziarie di un membro del MES

1. Il consiglio dei governatori può decidere di concedere assistenza finanziaria a un membro del MES ricorrendo a prestiti con l'obiettivo specifico di ricapitalizzare le istituzioni finanziarie dello stesso membro del MES.

2. Le condizioni associate all'assistenza finanziaria per la ricapitalizzazione delle istituzioni finanziarie di un membro del MES sono precisate in dettaglio nel protocollo d'intesa, conformemente all'articolo 13, paragrafo 3.

3. Fatti salvi gli articoli 107 e 108 del TFUE, le modalità e le condizioni finanziarie dell'assistenza finanziaria finalizzata alla ricapitalizzazione delle istituzioni finanziarie di un membro del MES

sono specificate in un accordo sul dispositivo di assistenza finanziaria che deve essere firmato dal direttore generale.

4. Il consiglio di amministrazione adotta direttive particolareggiate inerenti alle modalità di applicazione dell'assistenza finanziaria finalizzata alla ricapitalizzazione delle istituzioni finanziarie di un membro del MES.

5. Se del caso, il consiglio di amministrazione, su proposta del direttore generale e dopo aver ricevuto una relazione della Commissione europea conformemente all'articolo 13, paragrafo 7, decide di comune accordo sul versamento delle rate dell'assistenza finanziaria successive alla prima.

ARTICOLO 16

Prestiti del MES

1. Il consiglio dei governatori può decidere di concedere assistenza finanziaria a un membro del MES sotto forma di prestito a norma dell'articolo 12.

2. Le condizioni associate ai prestiti del MES sono contenute in un programma di aggiustamento macroeconomico precisato in dettaglio nel protocollo d'intesa, conformemente all'articolo 13, paragrafo 3.

3. Le modalità e le condizioni finanziarie di ogni prestito del MES sono specificate in un accordo sul dispositivo di assistenza finanziaria che deve essere firmato dal direttore generale.

4. Il consiglio di amministrazione adotta direttive particolareggiate inerenti alle modalità di applicazione dei prestiti del MES.

5. Il consiglio di amministrazione, su proposta del direttore generale e dopo aver ricevuto una relazione dalla Commissione europea conformemente all'articolo 13, paragrafo 7, decide di comune accordo sul versamento delle rate dell'assistenza finanziaria successive alla prima.

ARTICOLO 17

Meccanismo di sostegno al mercato primario

1. Al fine di ottimizzare l'efficienza in termini di costi dell'assistenza finanziaria, il consiglio dei governatori può decidere di adottare disposizioni per l'acquisto dei titoli emessi sul mercato primario da un membro del MES ai sensi dell'articolo 12.

2. Le condizioni associate al meccanismo di sostegno al mercato primario sono precisate in dettaglio nel protocollo d'intesa, conformemente all'articolo 13, paragrafo 3.

3. Le modalità e le condizioni finanziarie per l'acquisto dei titoli sono specificate in un accordo sul dispositivo di assistenza finanziaria che deve essere firmato dal direttore generale.

4. Il consiglio di amministrazione adotta direttive particolareggiate inerenti alle modalità di applicazione del meccanismo di sostegno nel mercato primario.

5. Il consiglio di amministrazione, su proposta del direttore generale e dopo aver ricevuto una relazione dalla Commissione europea conformemente all'articolo 13, paragrafo 7, decide di comune accordo sul versamento dell'assistenza finanziaria ad uno Stato membro beneficiario per mezzo di operazioni sul mercato primario.

ARTICOLO 18

Meccanismo di sostegno al mercato secondario

1. Il consiglio dei governatori può decidere di adottare disposizioni per effettuare operazioni sui mercati secondari in relazione alle obbligazioni di un membro del MES conformemente all'articolo 12, paragrafo 1.

2. Le decisioni relative agli interventi sul mercato secondario finalizzati a contrastare il contagio finanziario sono prese in base a un'analisi della BCE che riconosca l'esistenza di circostanze eccezionali sui mercati finanziari e di rischi che minacciano la stabilità finanziaria.
3. Le condizioni associate al meccanismo di sostegno al mercato secondario sono precisate in dettaglio nel protocollo d'intesa, conformemente all'articolo 13, paragrafo 3.
4. Le modalità e le condizioni finanziarie relative alle operazioni sul mercato secondario sono specificate in un accordo sul dispositivo di assistenza finanziaria che deve essere firmato dal direttore generale.
5. Il consiglio di amministrazione adotta direttive particolareggiate inerenti alle modalità di applicazione del meccanismo di sostegno nel mercato secondario.
6. Il consiglio di amministrazione, su proposta del direttore generale, decide l'avvio di operazioni sul mercato secondario di comune accordo.

ARTICOLO 18 bis

Dispositivo di sostegno

- 1. Se l'SRB richiede il dispositivo di sostegno, e se il direttore esecutivo lo propone, il consiglio dei governatori può decidere di concedere tale dispositivo all'SRB per tutti gli impieghi dell'SRF previsti dal diritto dell'Unione europea, fatte salve le adeguate garanzie. I criteri per l'approvazione dei prestiti e dei versamenti per mezzo del dispositivo di sostegno sono elencati nell'allegato IV. Il consiglio dei governatori può decidere di modificare i criteri di approvazione dei prestiti e dei versamenti, e conseguentemente di modificare l'allegato IV. La modifica entra in vigore dopo che i membri del MES hanno notificato al depositario l'espletamento delle procedure nazionali applicabili. Il consiglio dei governatori stabilisce le modalità e le condizioni finanziarie fondamentali del dispositivo di sostegno, il massimale nominale e i potenziali adeguamenti, le disposizioni che regolano la procedura volta a verificare l'ottemperanza alla condizione di continuità del quadro giuridico della risoluzione bancaria e quelle che ne regolano le conseguenze per il dispositivo di sostegno e il relativo impiego, così come le condizioni in base alle quali il consiglio dei governatori può decidere di porre termine al dispositivo di sostegno e le condizioni e i tempi in cui può decidere di mantenerlo, ai sensi del paragrafo 8.**
- 2. Il dispositivo di sostegno consiste in una linea di credito rotativa, in base alla quale è possibile erogare prestiti.**
- 3. I termini e le condizioni finanziarie del dispositivo di sostegno sono specificate in dettaglio nel relativo accordo siglato con l'SRB, il quale deve essere approvato dal consiglio di amministrazione di comune accordo e sottoscritto dal direttore esecutivo.**
- 4. Il consiglio di amministrazione adotta e controlla periodicamente le direttive dettagliate riguardanti le modalità di attuazione del dispositivo di sostegno, comprese le procedure che assicurano una rapida adozione delle decisioni, ai sensi del paragrafo 5.**
- 5. A seguito della richiesta di prestito dell'SRB che includa tutte le informazioni pertinenti e che rispetti gli obblighi di riservatezza imposti dal diritto dell'Unione europea, della proposta del direttore esecutivo, della valutazione della capacità di rimborso dell'SRB e, se necessario, delle valutazioni svolte dalla Commissione europea e dalla BCE ai sensi del paragrafo 6, il consiglio di amministrazione decide di comune accordo, e applicando i criteri elencati nell'allegato IV, sui prestiti e sui rispettivi versamenti del dispositivo di sostegno. Lo stesso consiglio di amministrazione può decidere di comune accordo di delegare al direttore esecutivo, per un determinato periodo e un determinato importo, il compito previsto dal presente paragrafo, in conformità delle linee direttrici adottate dal consiglio di amministrazione.**
- 6. In deroga all'articolo 4, paragrafo 3, si ricorre a una procedura di votazione d'urgenza quando la Commissione europea e la BCE, con valutazioni separate, ritengono che la**

sostenibilità economica e finanziaria della zona euro sarebbe minacciata qualora il consiglio di amministrazione non adottasse una decisione urgente circa i prestiti e i rispettivi versamenti per mezzo del dispositivo di sostegno, ai sensi del paragrafo 5, prima frase, del presente articolo. L'adozione, con procedura d'urgenza, di tale decisione richiede la maggioranza qualificata dell'85 % dei voti espressi. Il presente paragrafo non viene applicato se e finché sia in corso una qualsiasi procedura che riguardi la verifica della continuità del quadro giuridico in materia di risoluzione bancaria ai sensi del paragrafo 8 del presente articolo e delle relative disposizioni adottate dal consiglio dei governatori. Nei casi in cui si ricorre alla procedura d'urgenza di cui al primo comma, viene effettuato un trasferimento a un fondo per la riserva di emergenza, onde costituire una riserva destinata a coprire i rischi derivanti dai prestiti e dai rispettivi versamenti approvati con tale procedura d'urgenza. Il consiglio di amministrazione può decidere di comune accordo di cancellare il fondo per la riserva di emergenza e trasferirne il contenuto al fondo di riserva e/o al capitale versato. Se la procedura di votazione d'urgenza viene adottata due volte, l'applicazione del primo comma è sospesa fino alla data in cui il consiglio dei governatori decide di revocare detta sospensione. Nel decidere la revoca della sospensione, il consiglio dei governatori riesamina la maggioranza di voto necessaria per l'adozione di una decisione tramite detta procedura e definisce le situazioni che in futuro richiederanno un riesame; può decidere di modificare di conseguenza il presente paragrafo senza abbassare la soglia di voto. La modifica entra in vigore una volta i membri del MES hanno notificato al depositario l'espletamento delle procedure nazionali applicabili.

7. Il MES istituisce un idoneo sistema di avviso volto a garantire un tempestivo rimborso degli importi dovuti nell'ambito del dispositivo di sostegno.

8. Il dispositivo di sostegno e il relativo utilizzo in base al presente articolo sono subordinati alla continuità del quadro giuridico in materia di risoluzione bancaria. Se la condizione della continuità del quadro giuridico in materia di risoluzione bancaria non viene rispettata, si avvia un riesame globale affinché il consiglio dei governatori possa decidere se mantenere o meno il dispositivo di sostegno. Il consiglio dei governatori definisce, in conformità del paragrafo 1, le ulteriori disposizioni che regolano la procedura volta a verificare il rispetto della condizione di continuità del quadro giuridico in materia di risoluzione bancaria, nonché quelle che ne regolano le conseguenze per il dispositivo di sostegno e il relativo impiego.

Ai fini del paragrafo 8, la continuità del quadro giuridico in materia di risoluzione bancaria comporta quanto segue:

a) la continuità delle norme elencate nell'articolo 9, paragrafo 1, dell'accordo intergovernativo, del 21 maggio 2014, sul trasferimento e la messa in comune dei contributi al Fondo di risoluzione unico, secondo la definizione ivi prevista; e

b) la continuità dei principi e delle norme relative allo strumento del bail-in e il quadro sul requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili stabilito dalla direttiva 2014/59/UE, dal regolamento (UE) n. 806/2014 e dal regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013 sui requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento, e che reca modifiche al regolamento (UE) n. 648/2012, nella misura in cui tali principi e norme servano a salvaguardare i mezzi finanziari dell'SRF.

10. Nell'attuare il presente articolo, il MES collabora a stretto contatto con gli Stati membri partecipanti che affiancano il MES nel sostegno finanziario all'SRF.

ARTICOLO 19

Revisione e **modifiche** dell'elenco degli strumenti di assistenza finanziaria

Il consiglio dei governatori può rivedere l'elenco degli strumenti di assistenza finanziaria di cui agli articoli da 14 a 18 e decidere di modificarlo.

ARTICOLO 20

Politica di fissazione dei tassi di interesse

1. Nel concedere un sostegno alla stabilità **o nel finanziamento del dispositivo di sostegno all'SRF**, il MES persegue la completa copertura dei costi operativi e di finanziamento e vi include un margine adeguato.
2. Per ogni tipo di strumento di assistenza finanziaria **e per il finanziamento del dispositivo di sostegno all'SRF**, i costi sono specificati nelle linee direttrici sui tassi di interesse, che sono adottate dal consiglio dei governatori.
3. La politica di fissazione dei tassi di interesse può essere rivista dal consiglio dei governatori.

ARTICOLO 21

Operazioni di assunzione di prestiti

1. Nella realizzazione del suo obiettivo il MES è autorizzato ad indebitarsi sui mercati dei capitali con banche, istituzioni finanziarie o altri soggetti o istituzioni.
2. Le modalità delle operazioni di indebitamento sono definite dal direttore generale sulla base delle direttive particolareggiate adottate dal consiglio di amministrazione.
3. Il MES si avvale di strumenti idonei alla gestione del rischio, che sono periodicamente riesaminati dal consiglio di amministrazione.

CAPO 5

GESTIONE FINANZIARIA

ARTICOLO 22

Politica di investimento

1. Il direttore generale attua una politica di investimento del MES improntata al principio di prudenza atta a garantire la sua massima affidabilità creditizia, conformemente alle direttive adottate dal consiglio di amministrazione e da questo periodicamente riesaminate. Il MES è autorizzato ad utilizzare parte dei profitti rivenienti dai suoi investimenti per la copertura dei propri costi operativi ed amministrativi.
2. La gestione del MES deve essere conforme ai principi della buona gestione delle finanze e dei rischi.

ARTICOLO 23

Politica in materia di dividendi

1. Il consiglio di amministrazione può decidere, a maggioranza semplice, di distribuire un dividendo ai membri del MES ove l'ammontare del capitale versato e del fondo di riserva superino il livello determinato per garantire la capacità di erogazione dei prestiti del MES e allorquando i profitti dell'investimento non siano necessari per sopperire alla carenza di fondi per rimborsare i creditori. I dividendi sono distribuiti in proporzione agli apporti di capitale, tenendo in considerazione l'eventualità di pagamento accelerato di cui all'articolo 41, paragrafo 3.
2. Fintanto che il MES non abbia prestato assistenza finanziaria a uno dei suoi membri, i profitti rivenienti dall'investimento del capitale versato del MES sono restituiti ai suoi membri in proporzione ai rispettivi apporti di capitale, previa detrazione dei costi operativi, a condizione che la capacità di erogare prestiti determinata sia effettivamente pienamente disponibile.
3. Il direttore generale attua la politica in materia di dividendi per il MES conformemente alle direttive adottate dal consiglio di amministrazione.

ARTICOLO 24

Riserva e altri fondi

1. Il consiglio dei governatori istituisce un fondo di riserva e, se del caso, altri fondi.

2. Fatto salvo l'articolo 23, i ricavi netti generati dalle operazioni del MES ed i proventi rivenienti dalle sanzioni finanziarie irrogate ai membri del MES nell'ambito della procedura di sorveglianza multilaterale, della procedura per i disavanzi eccessivi e della procedura per gli squilibri macroeconomici istituite dal TFUE sono accantonati in un fondo di riserva.

3. Le risorse del fondo di riserva sono investite conformemente alle direttive adottate dal consiglio di amministrazione.

4. Il consiglio di amministrazione adotta le disposizioni eventualmente necessarie per l'istituzione, l'amministrazione e l'utilizzo di altri fondi.

ARTICOLO 25

Copertura delle perdite

1. Le perdite derivanti dalle operazioni del MES sono imputate:

a) in primo luogo, in conto al fondo di riserva,

b) in secondo luogo, in conto al capitale versato e

c) infine, in conto ad un adeguato importo di capitale autorizzato non versato, richiesto ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 3.

2. Se un membro del MES non procede al pagamento da esso dovuto nell'ambito di una richiesta di capitale effettuato ai sensi dell'articolo 9, paragrafi 2 e 3, una nuova richiesta di capitale, incrementato, è indirizzata a tutti i membri del MES al fine di garantire che il MES riceva l'importo totale del capitale versato necessario. Il consiglio dei governatori assume opportuni provvedimenti tesi a garantire che il membro del MES interessato saldi il proprio debito nei confronti del MES entro un termine ragionevole. Il consiglio dei governatori è autorizzato a richiedere il pagamento di interessi di mora sull'importo dovuto.

3. Quando un membro del MES salda il proprio debito al MES ai sensi del paragrafo 2, il capitale eccedente è rimborsato agli altri membri del MES secondo le regole adottate dal consiglio dei governatori.

ARTICOLO 26

Bilancio di previsione

Il consiglio di amministrazione approva ogni anno il bilancio di previsione del MES.

ARTICOLO 27 Conti annuali

1. Il consiglio dei governatori approva i conti annuali del MES.

2. Il MES pubblica una relazione annuale contenente i conti annuali sottoposti a revisione e distribuisce ai suoi membri un rendiconto trimestrale della sua posizione finanziaria e un conto profitti e perdite che illustri i risultati delle proprie operazioni.

ARTICOLO 28

Revisione interna

È istituita una funzione di revisione interna conforme agli standard internazionali.

ARTICOLO 29

Revisione esterna

I conti del MES sono oggetto di revisione da parte di revisori esterni indipendenti approvati dal consiglio dei governatori e responsabili della certificazione dei bilanci annuali. I revisori esterni hanno pieno diritto di prendere in esame tutti i libri contabili e i conti del MES e ottengono informazioni complete sulle sue transazioni.

ARTICOLO 30

Collegio dei revisori

1. Il collegio dei revisori è composto da cinque membri nominati dal consiglio dei governatori sulla base della loro competenza in materia di revisione e gestione finanziaria e comprende due membri delle istituzioni supreme di controllo dei conti dei membri del MES a rotazione, nonché un membro della Corte dei conti europea.
2. I membri del collegio dei revisori sono indipendenti. Essi non chiedono né accettano istruzioni dagli organi direttivi del MES, dai membri del MES o da altri organismi pubblici o privati.
3. Il collegio dei revisori redige revisioni indipendenti. Lo stesso controlla i conti del MES e verifica la regolarità dei conti operativi e del bilancio di esercizio. Esso ha pieno accesso a tutti i documenti del MES necessari per l'espletamento delle sue funzioni.
4. Il collegio dei revisori può in ogni momento informare il consiglio d'amministrazione degli esiti della sua revisione. Su base annuale, trasmette una relazione al consiglio dei governatori.
5. Il consiglio dei governatori mette la relazione annuale a disposizione dei parlamenti nazionali e delle istituzioni supreme in materia di controllo dei membri del MES e della Corte dei conti europea e **del Parlamento europeo**.
6. Le materie relative al presente articolo sono precisate nello statuto del MES.

CAPO 6

DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 31

Sede

1. Il MES ha la propria sede e i propri uffici principali a Lussemburgo.
2. Il MES può istituire un ufficio di collegamento a Bruxelles.

ARTICOLO 32

Status giuridico, privilegi e immunità

1. Al fine di consentire al MES di realizzare il suo obiettivo, allo stesso sono conferiti nel territorio di ogni suo membro lo status giuridico ed i privilegi e le immunità definiti nel presente articolo. Il MES si adopera per ottenere il riconoscimento del proprio status giuridico e dei propri privilegi e delle proprie immunità negli altri territori in cui opera o detiene attività.
2. Il MES è dotato di piena personalità giuridica e ha piena capacità giuridica per:
 - a) acquisire e alienare beni mobili e immobili;
 - b) stipulare contratti;
 - c) convenire in giudizio; e
 - d) concludere un accordo e/o i protocolli eventualmente necessari per garantire che il suo status giuridico e i suoi privilegi e le sue immunità siano riconosciuti e che siano efficaci.
3. I beni, le disponibilità e le proprietà del MES, ovunque si trovino e da chiunque siano detenute, godono dell'immunità da ogni forma di giurisdizione, salvo qualora il MES rinunci espressamente alla propria immunità in pendenza di determinati procedimenti o in forza dei termini contrattuali, compresa la documentazione inerente gli strumenti di debito.
4. I beni, le disponibilità e le proprietà del MES, ovunque si trovino e da chiunque siano detenute, non possono essere oggetto di perquisizione, sequestro, confisca, esproprio e di qualsiasi altra forma di sequestro o pignoramento derivanti da azioni esecutive, giudiziarie, amministrative o normative.
5. Gli archivi del MES e tutti i documenti appartenenti al MES o da esso detenuti sono inviolabili.

6. I locali del MES sono inviolabili.

7. I membri del MES e gli Stati che ne hanno riconosciuto lo status giuridico e i privilegi e le immunità riservano alle comunicazioni ufficiali del MES lo stesso trattamento riservato alle comunicazioni ufficiali di un membro del MES.

8. Nella misura necessaria allo svolgimento delle attività previste dal presente trattato, tutti i beni, le disponibilità e le proprietà del MES sono esenti da restrizioni, regolamentazioni, controlli e moratorie di ogni genere.

9. Il MES è esente da obblighi di autorizzazione o di licenza applicabili agli enti creditizi, ai prestatori di servizi di investimento o ad altre entità soggette ad autorizzazione o licenza o regolamentate secondo la legislazione applicabile in ciascuno dei suoi membri.

ARTICOLO 33

Personale del MES

Il consiglio di amministrazione definisce il regime applicabile al direttore generale e al personale del MES.

ARTICOLO 34

Segreto professionale

I membri o gli ex membri del consiglio dei governatori e del consiglio di amministrazione e il personale che lavora, o ha lavorato, per o in rapporto con il MES sono tenuti a non rivelare le informazioni protette dal segreto professionale. Essi sono tenuti, anche dopo la cessazione delle loro funzioni, a non divulgare informazioni che per loro natura sono protette dal segreto professionale.

ARTICOLO 35

Immunità delle persone

1. Nell'interesse del MES, il presidente del consiglio dei governatori, i governatori e i governatori supplenti, gli amministratori, gli amministratori supplenti, nonché il direttore generale e gli altri membri del personale godono dell'immunità di giurisdizione per gli atti da loro compiuti nell'esercizio ufficiale delle loro funzioni e godono dell'inviolabilità per tutti gli atti scritti e documenti ufficiali redatti.

2. Il consiglio dei governatori può rinunciare, nella misura e alle condizioni da esso stabilite, alle immunità conferite ai sensi del presente articolo riguardo al presidente del consiglio dei governatori, a un governatore, a un governatore supplente, a un amministratore, a un amministratore supplente o al direttore generale.

3. Il direttore generale può revocare l'immunità di qualsiasi membro del personale del MES, eccetto sé stesso.

4. Ogni membro del MES senza indugio traspone nella propria legislazione le disposizioni necessarie per dare effetto al presente articolo dandone informativa al MES.

ARTICOLO 36

Esenzione fiscale

1. Nell'ambito delle sue attività istituzionali, il MES, i suoi attivi, le sue entrate, i suoi beni nonché le operazioni e transazioni autorizzate dal presente trattato sono esenti da qualsiasi imposta diretta.

2. I membri del MES adottano, se del caso, le opportune disposizioni per condonare o rimborsare l'importo delle imposte indirette o delle imposte sulle vendite applicate a valere sui prezzi dei beni immobili o mobili, allorquando il MES, ai propri fini istituzionali, abbia effettuato acquisti considerevoli, il cui prezzo sia comprensivo di dette imposte.

3. Nessuna esenzione è concessa per quanto riguarda tasse e diritti dovuti per mera remunerazione di servizi di pubblica utilità.
4. I beni importati dal MES necessari all'assolvimento delle sue funzioni istituzionali sono esenti da ogni dazio e imposta all'importazione e da ogni divieto e restrizione all'importazione.
5. Il personale del MES è soggetto, a beneficio di quest'ultimo, all'applicazione di un'imposta interna a valere sugli stipendi e sugli emolumenti corrisposti dal MES, conformemente alle regole adottate dal consiglio dei governatori. A decorrere dalla data in cui tale imposta è applicata, detti salari e emolumenti sono esenti dall'imposta nazionale sul reddito.
6. Nessuna imposta di qualsivoglia natura è applicata a chiunque li detenga sulle obbligazioni o sui titoli emessi dal MES, compresi i relativi interessi o dividendi:
 - a) se discrimina tali obbligazioni o titoli unicamente a motivo della loro origine, oppure
 - b) se l'unico fondamento giuridico di tale imposta è il luogo o la valuta in cui è stata emessa, resa esigibile o pagata, o l'ubicazione di un ufficio o di un luogo di attività del MES.

ARTICOLO 37

Interpretazione e composizione delle controversie

1. Qualsiasi questione connessa all'interpretazione o all'applicazione delle disposizioni del presente trattato e dello statuto del MES che insorga tra il MES e uno dei suoi membri, o tra i membri del MES, è sottoposta alla decisione del consiglio di amministrazione.
2. Il consiglio dei governatori decide su qualsiasi controversia tra il MES e i suoi membri, o tra i membri del MES, in relazione all'interpretazione e all'applicazione del presente trattato, compresa qualsiasi controversia sulla compatibilità delle decisioni adottate dal MES con il presente trattato. Il voto del membro o dei membri del consiglio dei governatori appartenente o appartenenti al membro o ai membri del MES coinvolti è sospeso quando il consiglio dei governatori vota su tale decisione e la soglia di voto per l'adozione della decisione è ricalcolata di conseguenza.
3. Se un membro del MES contesta la decisione di cui al paragrafo 2, la controversia è sottoposta alla Corte di giustizia dell'Unione europea. La sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea è vincolante per le parti in causa, che adottano le necessarie misure per conformarvisi entro il periodo stabilito dalla Corte.

4. Qualsiasi controversia tra membri del MES riguardante il rispetto della condizione di continuità del quadro giuridico in materia di risoluzione bancaria prevista all'articolo 18 bis può essere direttamente sottoposta alla Corte di giustizia dell'Unione europea, secondo la procedura stabilita dal consiglio dei governatori in conformità dell'articolo 18 bis, paragrafi 1 e 8. La sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea è vincolante per le parti in causa; il MES si adegua alla sentenza.

ARTICOLO 38

Cooperazione internazionale

Ai fini del perseguimento dei suoi obiettivi il MES è autorizzato a cooperare, nell'ambito del presente trattato, con il FMI, con qualsiasi paese che fornisca assistenza finanziaria a un membro del MES su base ad hoc, **con qualsiasi Stato membro dell'Unione europea** e con qualsiasi organizzazione o entità internazionale dotata di competenze specialistiche in settori correlati.

CAPO 7

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

ARTICOLO 39

Attinenza con i finanziamenti del FESF

Nella fase transitoria compresa tra l'entrata in vigore del presente trattato e la definitiva estinzione del FESF, la capacità di concedere prestiti consolidata tra il FESF e il MES non supera i 500 000

milioni di EUR, fatta salva al revisione periodica dell'adeguata capacità dell'ammontare massimo di cui all'articolo 10. Il consiglio di amministrazione adotta direttive particolareggiate per calcolare la capacità d'impegno futura, al fine di garantire che non venga eluso il massimale di prestito consolidato.

ARTICOLO 40

Trasferimento dei sostegni concessi dal FESF

1. In deroga all'articolo 13, il consiglio dei governatori può decidere che gli impegni del FESF a fornire assistenza finanziaria ad un membro del MES in forza di un accordo stipulato con tale membro siano assunti dal MES, posto che detti impegni riguardino quote di crediti non erogate e non finanziate.

2. Il MES può, se autorizzato dal consiglio dei governatori, acquisire i diritti e assumere gli obblighi del FESF, derivanti, in tutto o in parte, dai diritti o dagli obblighi esistenti o nell'ambito di crediti esistenti.

3. Il consiglio dei governatori adotta le regole di dettaglio necessarie a dare efficacia al trasferimento degli obblighi dal FESF al MES come disciplinato dal paragrafo 1 ed a ciascun trasferimento di diritti ed obblighi come previsto al paragrafo 2.

ARTICOLO 41

Versamento del capitale iniziale

1. Fatto salvo quanto previsto dal paragrafo 2, il versamento delle quote da corrispondere in conto del capitale inizialmente sottoscritto da ciascun membro del MES è effettuato in cinque rate annuali, ciascuna pari al 20% dell'importo totale. La prima rata è versata da ciascun membro del MES entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente trattato. Le restanti quattro rate sono corrisposte rispettivamente alla prima, seconda, terza e quarta data coincidenti con la data di pagamento della prima rata.

2. Nel corso del quinquennio durante il quale è effettuato il versamento delle rate di capitale, i membri del MES accelerano il versamento delle quote, in congruo anticipo rispetto alla data di emissione, allo scopo di conservare il rapporto minimo pari al 15% tra il capitale versato e l'importo in essere delle emissioni del MES e garantiscono una capacità minima di erogazione congiunta del MES e del FESF di 500 000 milioni di EUR.

3. Un membro del MES può decidere di accelerare il versamento della sua quota di capitale.

ARTICOLO 42

Correzione temporanea del modello di contribuzione

1. In fase di avvio i membri del MES sottoscrivono il capitale autorizzato sulla base del modello di contribuzione descritto nell'allegato I. La correzione temporanea prevista nel modello iniziale di contribuzione si applica per un periodo di dodici anni successivo alla data di adozione dell'euro da parte del membro considerato del MES.

2. Se, nell'anno immediatamente precedente l'adesione, il prodotto interno lordo (PIL) pro capite, a prezzi di mercato in euro, nell'anno immediatamente precedente l'adesione di un nuovo membro del MES è inferiore al 75% della media del PIL dell'Unione europea, a prezzi di mercato, il contributo per la sottoscrizione del capitale autorizzato del MES, stabilito ai sensi dell'articolo 10, beneficia di una correzione temporanea e corrisponde alla somma:

a) del 25% della quota percentuale detenuta dalla banca centrale nazionale di tale membro del MES investita nel capitale della BCE, determinata ai sensi dell'articolo 29 dello statuto del SEBC; e

b) del 75% della quota percentuale del reddito nazionale lordo (RNL) della zona euro, a prezzi di mercato in euro, di detto membro del MES riferita all'anno immediatamente precedente la sua adesione al MES.

Le percentuali di cui alle lettere a) e b) sono arrotondate per eccesso o per difetto al più vicino multiplo di 0,0001%. I dati statistici sono quelli pubblicati da Eurostat.

3. La correzione temporanea di cui al paragrafo 2 si applica per un periodo di dodici anni dalla data di adozione dell'euro da parte del membro del MES in questione.

4. A seguito della correzione temporanea del modello di contribuzione, la corretta allocazione delle quote assegnate al suddetto membro del MES ai sensi del paragrafo 2 è ridistribuita tra i membri del MES che non beneficiano di una correzione temporanea sulla base della loro partecipazione alla BCE, determinata ai sensi dell'articolo 29 dello statuto del SEBC, in vigore immediatamente prima del conferimento delle quote al nuovo membro aderente al MES.

ARTICOLO 43

Prime nomine

1. Ciascun membro del MES nomina i rispettivi governatori e governatori supplenti entro due settimane dall'entrata in vigore del presente trattato.

2. Il consiglio dei governatori nomina il direttore generale e ciascun governatore nomina un amministratore e un amministratore supplente entro due mesi dall'entrata in vigore del presente trattato.

CAPO 8

DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 44

Adesione

Il presente trattato è aperto all'adesione di altri Stati membri dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 2, previa domanda di adesione presentata al MES da ciascun Stato membro dell'Unione europea successivamente all'adozione, da parte del Consiglio dell'Unione europea, della decisione che sussume l'abrogazione della deroga all'adesione all'euro come previsto dall'articolo 140, paragrafo 2, del TFUE. Il consiglio dei governatori approva la domanda di adesione del nuovo membro del MES ed i relativi termini tecnici di dettaglio, nonché le modifiche da apportare al presente trattato quale immediata conseguenza dell'adesione. Una volta approvata la domanda di adesione da parte del consiglio dei governatori, l'adesione di nuovi membri del MES è effettiva a seguito dell'avvenuto deposito degli strumenti di adesione presso il depositario, che ne dà notifica agli altri membri del MES.

ARTICOLO 45

Allegati

I seguenti allegati formano parte integrante del presente trattato:

1) Allegato I: Modello di contribuzione del MES; e

2) Allegato II: Quote di sottoscrizione del capitale autorizzato.

3) Allegato III: Criteri di ammissibilità all'assistenza finanziaria precauzionale del MES; e

4) Allegato IV: Criteri di approvazione dei prestiti e versamenti per mezzo del dispositivo di sostegno.

ARTICOLO 46

Deposito

Il presente trattato è depositato presso il segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea ("il depositario"), il quale trasmette copie certificate a tutti i firmatari.

ARTICOLO 47 Ratifica, approvazione o accettazione

1. Il presente trattato è soggetto a ratifica, approvazione o accettazione da parte dei firmatari. Gli strumenti di ratifica, approvazione o accettazione sono depositati presso il depositario.

2. Il depositario notifica agli altri firmatari ogni deposito e la relativa data.

ARTICOLO 48

Entrata in vigore

1. Il presente trattato entra in vigore alla data di deposito degli strumenti di ratifica, approvazione o accettazione da parte di firmatari le cui sottoscrizioni iniziali rappresentino non meno del 90% delle sottoscrizioni totali di cui all'allegato II. Se del caso, l'elenco dei membri del MES è opportunamente adeguato; in questo caso il modello definito di cui all'allegato I viene ricalcolato; sono ridotti di conseguenza il capitale autorizzato totale di cui all'articolo 8, paragrafo 1, e di cui all'allegato II, nonché il valore nominale aggregato totale iniziale delle quote versate di cui all'articolo 8, paragrafo 2.

2. Per ciascuno dei firmatari che depositeranno successivamente il loro strumento di ratifica, approvazione o accettazione, il presente trattato entra in vigore il giorno successivo al deposito.

3. Per ciascuno Stato che aderisce al presente trattato ai sensi dell'articolo 44, il presente trattato entra in vigore il ventesimo giorno successivo al deposito dei propri strumenti di adesione.

Fatto a Bruxelles, addì due febbraio duemiladodici in un unico esemplare, i cui testi in lingua estone, finlandese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, maltese, neerlandese, portoghese, slovacca, slovena, spagnola, svedese e tedesca fanno ugualmente fede, e che sarà depositato negli archivi del depositario, il quale ne trasmetterà copie debitamente certificate a ciascuna delle parti contraenti.

All'atto dell'adesione della Repubblica di Lettonia, il testo in lingua lettone fa ugualmente fede e sarà depositato negli archivi del depositario, il quale ne trasmetterà una copia debitamente certificata a ciascuna delle parti contraenti.

All'atto dell'adesione della Repubblica di Lituania, il testo in lingua lituana fa ugualmente fede e sarà depositato negli archivi del depositario, il quale ne trasmetterà una copia debitamente certificata a ciascuna delle parti contraenti.

ALLEGATO I

ALLEGATO II

ALLEGATO III

ALLEGATO IV